

Le novità del c.d. “Decreto Omnibus”

Sommario

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA..... | 2 |
| ZES unica mezzogiorno | 2 |
| Regime agevolato "Nuovi residenti" | 3 |
| IVA per Associazioni e società sportive dilettantistiche | 3 |
| Bonus sponsorizzazioni sportive..... | 4 |
| IVA ridotta 5% - Art. 5..... | 5 |
| Frontalieri Italia-Svizzera..... | 6 |
| Proroga sanatoria del magazzino | 8 |
| Proroga rivalutazione | 9 |
| Contributo ai comprensori o aree sciistiche dell'appennino | 10 |
| Conclusioni..... | 11 |

PREMESSA

Il 9 agosto scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 il D.L. 9.8.2024, n. 113. Per i suoi contenuti è stato denominato "Decreto Omnibus"; infatti contiene una serie di proroghe di scadenze oltre a modifiche di alcune previsioni di natura fiscale.

Vediamo allora di analizzare in dettaglio gli interventi operati.

ZES unica mezzogiorno

L'articolo 1 prevede che i soggetti interessati ad ottenere il credito d'imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES Unica Mezzogiorno"), debbano inviare, entro il 12.7.2024, all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione ex articolo 5, comma 1, del DM 17.5.2024.

Il Decreto 113 richiede ai soggetti interessati, a pena di decadenza dall'agevolazione, di inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nell'originaria comunicazione.

Nella comunicazione integrativa va indicato, pena lo scarto della stessa:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati. Ricordiamo che, rispetto all'importo prenotato, il credito d'imposta a consuntivo non può eccedere quello indicato nella prima comunicazione;
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti ed effettivamente realizzati;
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'articolo 7, comma 14, del DM 17.5.2024.

La comunicazione integrativa è richiesta anche nel caso in cui nella comunicazione originaria ex articolo 5 siano stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.

Sarà compito dell'Agenzia delle Entrate di approvare il nuovo modello della comunicazione integrativa.

Al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, DL n. 124/2023 che originariamente era di euro 1.670 ed ora è stato implementato di ulteriori 1.600 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate calcolerà sulla base delle domande presentate, la percentuale da applicare all'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione integrativa. In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate emetterà uno specifico provvedimento contenente la percentuale del credito d'imposta fruibile, così da rispettare gli stanziamenti di bilancio.

La percentuale del 17.6668 contenuta nel Provvedimento 22.7.2024 è da intendersi superata, anche per effetto del nuovo stanziamento.

Regime agevolato "Nuovi residenti"

In base all'art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell'opzione. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a 25.000 euro nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'articolo 433, C.c.;
- non è applicabile ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- è versata in unica soluzione entro il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW modello REDDITI;
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

L'articolo 2, modifica il comma 2 dell'articolo 24-bis, aumentando da 100.000 a 200.000 euro della predetta imposta sostitutiva.

L'innalzamento non riguarda tutti, ma solamente i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.

IVA per Associazioni e società sportive dilettantistiche

Il regime IVA delle Associazioni e società sportive dilettantistiche ha subito tutta una serie di modifiche. L'articolo 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe" ha modificato l'articolo 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), prorogando dall'1.7.2024 all'1.1.2025 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia:

- la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, DPR n. 633/72;
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

L'assoggettamento ad IVA si è reso necessario in quanto la disposizione che contemplava l'esclusione da IVA era in contrasto con il dettato nell'articolo 132 della Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l'esenzione.

Ora, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato articolo 5, comma 15-quater, del DL 146/2021, l'articolo 3 del Decreto 113/2024 riconosce la possibilità di applicare il regime di esclusione IVA ex articolo 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle associazioni sportive

dilettantistiche ma anche alle società sportive dilettantistiche ex articolo 90, comma 1, Legge n. 289/2002.

Chiaramente sono tutelati tutti i comportamenti adottati fino al 9.8.2024.

È interessante leggere la Relazione illustrativa al Decreto dove è precisato che *"resta ... inteso che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 ... Inoltre, per effetto della modifica, il richiamato articolo 36-bis ... deve applicarsi alle sole prestazioni rese dalle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche diverse da quelle riconducibili all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che resta pertanto in vigore, nell'attuale formulazione, fino al 31 dicembre 2024, per effetto del combinato disposto dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dell'articolo 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.*

Ne consegue che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del citato articolo 4, quarto comma, le prestazioni ivi previste rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del richiamato articolo 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

A partire dal 1° gennaio 2025 ... verrà meno la previsione del fuori campo IVA e le prestazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in esame saranno esenti da IVA a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuiti utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi".

Bonus sponsorizzazioni sportive

L'articolo 4 prevede l'estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" agli investimenti effettuati nel periodo 10.8 - 15.11.2024 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche o paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto ai predetti soggetti con ricavi prodotti in Italia nel 2023 almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Precisazione importante: il requisito del fatturato non è richiesto per le associazioni o società sportive dilettantistiche costituite dall'1.1.2023.

Merita inoltre ricordare che il contributo:

- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 7 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%;
- è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/1991;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport;
- spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale o con altri sistemi tracciati ex articolo 23, D.Lgs. n. 241/97;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" (sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023).

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine di prodotti o di servizi mediante una specifica attività della controparte. Si ritiene che l'attività pubblicitaria svolta debba essere idoneamente provata a richiesta del verificatore.

Il bonus pubblicità è stato riconosciuto anche per gli investimenti effettuati:

- nel primo trimestre 2023, ad opera dell'articolo 1, comma 615, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, per il quale la relativa domanda doveva essere presentata entro il 10.8.2024;
- nel terzo trimestre 2023, ad opera dell'articolo 37, DL n. 75/2023, c.d. "Decreto PA-bis".

IVA ridotta 5% - Art. 5

L'articolo 5 del DL 113/2024 va ad integrare la Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 che contiene le cessioni e le prestazioni assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 5%.

La nuova lettera 1-septies), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti negli appositi Albi regionali o nazionali, nel caso in cui gli stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA.

In particolare, la Relazione accompagnatoria al decreto afferma che *"l'aliquota ridotta si applica sempreché le prestazioni non siano esenti IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro"*.

Tutte le modifiche attinenti le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere fra loro coordinate, pertanto, in attesa dell'entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), l'aliquota del 5% trova applicazione con riferimento alle prestazioni diverse da quelle rientranti nell'esclusione IVA ex articolo

4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

I corsi di attività sportiva invernale rese fino al 9.8.2024 si intendono comprese tra le prestazioni esenti o escluse ex comma 4 dell'articolo 4, DPR n. 633/72. È una norma rivolta a far salvi i comportamenti adottati fino al 9 agosto.

La Relazione illustrativa afferma che *"il nuovo numero 1-septies implementa, pertanto, il quadro normativo nazionale recante il regime IVA applicabile alle prestazioni connesse con la pratica dello sport, prevedendo, per quanto riguarda gli sport invernali, che il relativo insegnamento è assoggettato all'aliquota IVA del 5% nella misura in cui le stesse prestazioni non siano comprese nel regime di esenzione o, fintanto che è applicabile, nel regime di esclusione dall'imposta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972"*.

Sempre nella tabella A, Parte II-bis viene inserita la nuova lett. 1-octies) in base alla quale sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 5% le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro 18 mesi dalla nascita.

Frontalieri Italia-Svizzera

L'articolo 6 del decreto prevede che i lavoratori residenti nei Comuni dell'Allegato 1 (vedi sotto) possano optare dal 2024 per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il soggetto sia qualificato "frontaliere" ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
- il lavoratore al 17.7.2023, data di entrata in vigore del citato Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data avesse svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione o base fissa;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.

L'imposta sostitutiva va versata entro il saldo delle imposte sui redditi.

Chiaramente, coloro che esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva non potranno vedersi riconoscere un credito d'imposta riferito alle imposte corrisposte in Svizzera sui medesimi redditi.

Rammentiamo poi che l'opzione:

- è esercitata dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all'Allegato 2 (si veda sotto) a condizione che:

- il soggetto sia qualificato "frontaliere" ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
- il lavoratore svolgesse al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta avesse svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
- i redditi siano assoggettati a tassazione in Svizzera.

In caso di esercizio dell'opzione, al lavoratore frontaliere sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una quota di compartecipazione al SSN.

Ricordiamo che il versamento della compartecipazione al SSN può essere detratto nella misura del 20% dall'imposta sostitutiva sopra descritta.

| Tabella Comuni Allegato 1 | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Regione | Provincia | Comune |
| Lombardia | Bergamo | Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve |
| | Brescia | Ponte di Legno |
| | Lecco | Bulciago, Molteno |
| | Monza e Brianza | Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano |
| | Sondrio | Andalo Valtellino, Bema |
| | Varese | Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate |
| Piemonte | Verbano - Cusio - Ossola | Stresa |
| | Vercelli | Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | Martello |
| | Trento | Peio, Rabbi |
| Valle d'Aosta | Aosta | Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve |

| Tabella Comuni Allegato 2 | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| Regione | Provincia | Comune |
| Lombardia | Brescia | Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione |
| | Sondrio | Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano |

Proroga sanatoria del magazzino

Le regole generali previste dall'articolo 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) relativamente alla sanatoria delle rimanenze iniziali, prevedono il versamento:

- dell'IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione, qualora il contribuente vada ad eliminare esistenze iniziali;
- dell'imposta sostitutiva IRPEF o IRES e IRAP pari al 18%, calcolata sull'incremento delle rimanenze iniziali o sulla maggiorazione determinata dal coefficiente ministeriale in caso di eliminazione delle rimanenze.

L'IVA e la sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP andava corrisposta in 2 rate di pari importo:

- la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ossia in generale entro il 30.11.2024.

L'articolo 7, commi 1 e 2, del DL 113/2024, prevede:

- proroga al 30.9.2024 il termine di versamento della prima rata per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024. Se il versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30.9.2024.

La Relazione illustrativa precisa che il differimento è stato riconosciuto *"in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel Decreto [24.6.2024] e al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito"*;

- il differimento interessa:
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
- se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024 *"restano fermi gli originari termini di versamento"*.

Importante è una ulteriore precisazione: qualora il "nuovo" termine di versamento della prima rata scaturente dalla proroga dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest'ultima è differito al 30.9.2024.

Di fatto, il versamento è effettuato in un'unica soluzione. È il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 - 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024;

- che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, l'adeguamento delle rimanenze iniziali può essere effettuato entro il 30.9.2024, nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

La Relazione illustrativa, con riferimento a questo ultimo caso specifica che *"l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati"*. Peraltro *"la fruizione di tale facoltà ... non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti [al 30.9.2024]"*.

Proroga rivalutazione

Siamo oramai abituati alle continue proroghe della rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione. All'originaria scadenza del 30 giugno, l'articolo 7, comma 3 del DL 113/2024 amplia al 30.11.2024 la scadenza per il pagamento della prima rata (o dell'intero importo) dell'imposta sostitutiva e della redazione ed asseverazione della perizia.

Ricordiamo che la rivalutazione consente di rideterminare il costo d'acquisto di terreni o di quote di partecipazioni possedute alla data dell'1.1.2024 da parte di persone fisiche, società semplici e

associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. L'eventuale plusvalenza andrebbe calcolata nella differenza fra il corrispettivo ed il costo rivalutato.

Quindi, entro il 30.11.2024 il soggetto interessato dovrà:

- versare l'imposta sostitutiva pari al 16% del nuovo valore. Quanto dovuto può essere frazionato in un massimo 3 rate annuali di pari importo. In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
- far redigere ed asseverare la perizia di stima da parte di un professionista a ciò abilitato.

Contributo ai comprensori o aree sciistiche dell'appennino

L'articolo 20 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei Comuni montani degli appennini volto a contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo 1.11.2023 - 31.3.2024. I soggetti beneficiari del contributo sono:

- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali;
- scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti;
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- gestori di stabilimenti termali;
- imprese turistico-ricettive;
- imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Non tutti possono beneficiare del contributo. Infatti, esso spetta a condizione che i ricavi del periodo 1.1.2023 - 31.3.2024 abbia subito una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 - 31.3.2022.

Importante ricordare che il contributo:

- non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'individuazione dei Comuni interessati dal contributo, i criteri per la quantificazione dello stesso, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione sono demandati ai Ministeri del Turismo e dell'Economia e delle Finanze.

Conclusioni

Anche questo Decreto Omnibus contiene proroghe legata alla mancata emanazione di provvedimenti in un termine che permettesse agli operatori del settore fiscale di prospettare i costi ai propri clienti. Altre proroghe sono legate alle esigenze di cassa; basti pensare alla rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione la cui riproposizione è datata da oltre 20 anni.

Il problema di fondo, per noi fiscalisti, è legato al dover tenere sulla scrivania bilanci e dichiarazioni per continue implementazioni e correzioni.

Poco di ausilio sono i decreti semplificazione ed i testi unici, allorquando le leggi di bilancio ed i correttivi continueranno a ritoccare le originarie previsioni.